

REGOLAMENTO (CEE) N. 940/90 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli apparecchi riceventi dei codici NC 8527, 8528 e 8529, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1990 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3896/89 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei

prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per gli apparecchi riceventi dei codici NC 8527, 8528 e 8529, originari della Cina, il massimale individuale è fissato a 4 200 000 ecu; che in data 31 gennaio 1990 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina, hanno raggiunto per importazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 15 aprile 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3896/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Cina:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	
10.1060	8527 11 10	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	
	8527 11 90		
	8527 21 10		
	8527 21 90		
	8527 29 00		
	8527 31 10		
	8527 31 91		
	8527 31 99		
	8527 32 90		
	8527 39 10		
	8527 39 91		
	8527 39 99		
	8527 90 91		
	8527 90 99		
			8528 10 61
	8528 10 69		
	8528 10 80		
	8528 10 91		
	8528 10 98		
	8528 20 20		
	8528 20 71		
	8528 20 73		
	8528 20 79		
	8528 20 91		
	8528 20 99		
	8529 10 20		
	8529 10 31		
	8529 10 39		
	8529 10 40		
	8529 10 50		
	8529 10 70		
	8529 10 90		
	8529 90 99		

⁽¹⁾ GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 1.

Articolo 2...

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione
